

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 822-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1973*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2558)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 gennaio 1974*

**Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362,  
recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto  
abbinata alla costruzione di nuove unità**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1975.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

« Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

« Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonché di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dal-

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## Art. 3.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nella misura di lire 2.500 milioni per l'anno 1974 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1975.

Le somme non utilizzate negli esercizi 1974 e 1975 potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

## Art. 4.

All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362, può anche essere concesso qualora posteriormente al 31 dicembre 1971 e prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato messo a demolizione naviglio per il quale sussistessero le condizioni richieste dalla richiamata legge ovvero sia stato stipulato il contratto di costruzione di nuovo naviglio o i lavori relativi siano stati iniziati anche in conto proprio da parte del cantiere costruttore.

Nei casi indicati al comma precedente la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*